## CASSAZIONE



## REPUBBLICA ITAIIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAURIZIO MASSERA

- Presidente?

| Art 2051 |
| :---: |
| c.c. - |
| applicabilita |
| alvente |
| pubblico |
| proprietario |
| di una |
| piazza - |
| fattispecie |

Dott. ADELAIDE AMENDOLA

- Rel. Contisigliere
R.G.N. 9712/2007

DOtt. GIACOMO TRAVAGLINO

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO
Dott. PAOLO D'AMICO
ha pronumciato la sequente

Consigliere - com. 19154
Consigliere - Rop. 2319
Consigliere - Wa. $91 \geqslant 10 / 2018$

211

## SENTENZA

sul ricozso 9712-2007 propasto da:

domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
 DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato TEIESE LUIGI con studio in 80077 ISCHIA (NA), VIA EASOLARA 4, giusta delega in atti;

COMUNE DI ISCHIA
Commissario
elettivamente domiciliato in ROMA presso la

## CASSAZIONE

CANCELIERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RANTALONE ANTONIO con studio in 80077 ISCHIA (NA), VIA DELLO STADIO 45 giusta delega in atti;

- controricorrente -
avverso la sentenza n. $47 / 2006$ del TRIBUNALE DI NAROII SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA, depositata

06/02/2006, R.G.N. 53/05;
udita la relazione della causa svolta nella puobliea udienza del $01 / 10 / 2012$ dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostitufo procuratore Generale Dott. CARLO DESTBO che ha concluso per il rigetto del ricorso.


## CASSAZIONE

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono cosi ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 18 febbraio 2003 F convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace il Comune di Ischia, chiedendo il risarcimento dei danni patiti dalla figlia $C$ a seguito di una caduta determinata dalle cattive condizioni di manutenzione del manto stradale. Costituitosi in giudizio, I'Ente contestò le avverse pretese. Con sentenza del 14 maggio 2004 il giudice adiko rigettó la domanda.

Proposto gravame dal soccombente, 11 Tribunale di Napoli, in data 6 febbraio 2008, lo ha respinto.
Ha ritenuto il decidente che la tesponsabilità della pubblica amministrazione andasse inquadrata nell'ambito dell'art. 2043 cod. civ.; che non poteva affermarsi la ricorrenza, nella fattispecie, di una situazione di pericolo occulto e imprevedibile, posto che $l^{\prime}$ 'inforturio si era verificato perché C S la notte di capodanno del 2003, nella spostarsi per godere di una vista migliore del palco ove era In corso uno spettacolo, aveva posto il piede in una profonda buca presente nella pavimentazione del marciapiede; che tale stato dei luoghi non integrava $u^{\prime}$ insidia o un trabocchetto, non avendo i caratteri del pericolo imprevedibile e non visibile.

Ricorre per cassazione avverso detta pronuncia $C$, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Ischia.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo, lamentando violazione dell'art. 2051 cod. civ., l'impugnante critica la ritenuta insussistenza delle condizioni di applicazione della norma codicistican senza alcuna considerazione dello stato effettivo dej luoghi é, in particolare, delle ridotte dimensioni del bene demaniale nell'ambito del quale e a causa del quale si eqa verificato I'infortunio. Deduce segnatamente l'esponente che, pacifico il nesso di causalità tra cosa ed evento, il Comune non aveva fornito alcuna prova della rlcorrenza, in concreto, del caso fortuito.
1.2 Con il secondo mezzo, denunciando malgoverno dell'art. 2043 cod. civ., I'impugnante contesta l'affermata insussistenza della violazione del principio del neminem laedere, ladove I'avere I'Ente attrezzato una apposita area per la festa di capodanhe del 2003 , comportava 11 normale affidamento dell'utente Mella idoneita della stessa.
2 Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono cosi riassumersi: la responsabilita per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento

## CASSAZIONE चeiz

del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode $e$ ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilita, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresi, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per ia sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che puo gssere rappresentato anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass. civ 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. (4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).

La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata - che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) - comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custoce, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).

3 Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento

## CASSAZIONE

psicologico dell'illecito (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto $o$ in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che coroliario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ. è quella dettata dall'art. 1227 comma 1, cod, civ.

Peraltro il giudizio sull'autonoma idoneita causale del fattore esterno ed estraneo a produrre $1^{\prime}$ evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosita della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto piu la situazione di possibile peridold è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esciusione di ogni responsabilità del custode (confr. Cass. civ. 24 febbraio 2017, n. 4476; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).

4 Con specifico riquardo al regime della responsabilità alla quale vanno incontro, ex art. 2051 cod. civ., gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, questa corte ha avuto modo di precisare che:

## CASSAZIONE

a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario (o il concessionario) si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilita, di escludere che altri vi apporti cambiamenti, situazione che, a hen vedere, integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che $i l$ fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di nor avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) I'ente proprietario (o concessionario) non puo far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) jntegra il caso fortuita;
d), agli enti proprletari di strade aperte al pubblico transito è dunque appilcabile la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non

## CASSAZIONE च̄eiz

possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguaraio al tipo di pericolosita che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che puo atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione az caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano $l^{\prime \prime}$ uso da parte degii utenti lconfr. Cass. civ. 11 novembre 2011, 剈 23562; Cass. civ. aprile 2009, n. 8157; nei medesimi sensi Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ. 2 febbtaio 2007, n. 2308; vedi anche Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20427 .

5 Deriva da quanto sin qui detto, che non appare condivisibile 1'approccio del giudice di merito secondo cui la responsabilità della P.A,, in relazione a danni originati da beni demaniali o patrimoniali soggetti ad uso generale, va inquadrata esclusivamente nel disposto dell'art. 2043 cod. civ., con il limite della non visibilità e prevedibilità del pericolo. Contrariamente a quanto affermato dal decidente, infatti, la disponibilita che $l^{\prime}$ ente proprietario ha di una strada 0 , come nella fattispecie, di una piazza, in vario modo regolamentandone le condizioni di fruizione e incidendo sulle stesse, integra lo status di custode, 11 che, determinando, in via di principio, la soggezione dell'ente al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., comporta che,

## CASSAZIONE

chi ne invoca l'applicazione, ha I'onere soltanto di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verificazione.

6 Nello specifico, I'invincibile asimmetria della scelta decisoria adottata con i principi innanzi enunciati, $e$, conseguentemente, il malgoverno della giurisprudenza di legittimità, pur richiamata dal decidente, emerge a sol considerare che 1 'infortunio si è verificato a causa dello stato di dissesto di un bene pubblico di riaotte dimensioni, bene, peraltro, utilizzato dall'amministrazione per Ia celebrazione di una festa in ora notturna e, in tesi, attrezzato proprio per accogliefe una notevole quantità di
 persone.

E allora, considerato che il giudice di merito non ha posto in dubbio la rispondenza al vero del sinistro e della sua eziologia, la possibilit Z di riscontrare nel comportamento della danneggiata un tasso di imprudenza e di disattenzione tale da imporne la gualificazione in termini di caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento andrà scrutinata alla luce dell'assetto dato da questa Corte agli oneri probatori gravanti sulle parti relle azioni di responsabilita del custode ex art. 2051 cod. civ. nonche tenendo conto del contesto spaziale in cui ha avuto Luogo l'incidente.

Il ricorso è accolto.

## CASSAZIONE च̈eis

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che, ne1 decidere, si atterrà ai seguenti principi di diritto:

- una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia del manto stradale di una struttura viaria, strada a piazza che sia, è comunque configurabile lá responsabilità dell'ente pubblico che ne è custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno.
- il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso;
- il giudizio sull'incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non puó prescindere dalla considerazione della natura delia cosa e deve tener conto delle modalita che in concreto ne hanno caratterizzano la Eruizione. Resta assorbito l'esame del secondo motivo di ricarso.

[^0]Roma, $1^{\circ}$ ottobre 2012
II Consigliere est.
 fonocenzo B Cinticivin



[^0]:    ## P.Q.M.

    La corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

